

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Raccomandata a mano

Prot. n. 1279/30202

Bari, 11 Dicembre 1971

Segr. tele n. 1278/30202 del 10 u.s.

Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

OGGETTO: Legge Regionale sulla disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti Locali - N. 1 dell'8/11/1971.

Per conferma, si trascrive qui di seguito il testo del telegramma contenente le osservazioni del Governo sulla legge regionale indicata in oggetto:

""N.1278/30202. At sensi ed effetti articolo 127 Costituzione comunicansi osservazioni del Governo Repubblica in merito at legge codesta Regione concernente funzione controllo sugli atti enti locali: premessa riserva legge statale ex art. 130 Costituzione in materia controllo atti enti locali per cui regione potest disciplinare solo alcuni aspetti medesima materia, relativi funzionamento organi controllo, Governo habet rilevato: a) articolo 18 -terzo comma- interferisce con detta riserva statale in quanto, a differenza di altre norme legge in esame, che si riferiscono at aspetti già disciplinati da legge statale, non si limita at ripetizione testo normativa statale ma innova at medesimo testo atteggiandosi pertanto come fonte diretta competenza organo regionale controllo; b) articolo 21 -ultimo comma- prevedendo -nel caso in cui organo di controllo abbia richiesto parere at altro ufficio- che termine per esercizio controllo decorra da data di richiesta parere, modifica disciplina termini inerente procedimento di riscontro stabilito da legge statale. Per motivi suddetti Governo habet rinviato legge regionale at nuovo esame consiglio regionale at sensi art. 127 Costituzione. Nell'occasione Governo habet osservato che previsione art. 18 -1° comma- il quale rinvia at norme procedurali stato "in quanto applicabili" non potest essere intesa senso capovolgimento criterio prevalenza legge statale su legge regionale in materia, ma solo come disposizione di raccordo fra precedente et nuova legislazione statale at riguardo. Est stato inoltre osservato che stante dizione art. 1 -lettera B - Legge regionale sembra concernere anche assunzione controllo su enti locali diversi da province, comuni, consorzi et enti ospedalieri nei cui soli confronti sono state attualmente trasferite funzioni controllo mentre per altri enti debet intervenire specifico strumento legislativo attuativo trasferimento funzioni amministrative at sen

si articolo 17 legge 16 maggio 1970 numero 281. Occorre pertanto inserire in testo legge opportuno chiarimento. In ordine at articolo 25 per determina zione indennità ivi previste va tenuto presente articolo 58 secondo comma legge 62/1953 et occorre precisare che spese da rimborsare at componenti organi controllo riguardano indennità missione et rimborso spese viaggio."" Pregasi Vossignoria assicurare ricevuta comunicazione quanto sopra. Segue analoga comunicazione at mezzo lettera raccomandata.""

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(F. N. Pignataro)